

N. R.G. 2021/387



**TRIBUNALE DI PORDENONE**

Il Giudice del lavoro

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/10/2021 con termine per note sino al 03/11/2021 nell'ambito del procedimento promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c.

DA

[REDACTED]

Con l'Avv. Chiara Daneluzzi

RICORRENTI

CONTRO

1) MINISTERO DELL'INTERNO – PREFETTURA DI VENEZIA

Rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

2) ESSEQUADRO SOC. COOP. SOCIALE

Con l'avv.to Fabrizio Colasberna

RESISTENTI

PREMESSO

che gli odierni attori, tutti dipendenti della Cooperativa Essequadro, nel lamentare che quest'ultima non aveva provveduto al pagamento delle retribuzioni loro spettanti e nell'invocare l'intervenuto sostitutivo della Prefettura ex art. 30 co 6 D.Lvo n° 50/2016, nel presente contenzioso hanno inteso richiedere in via cautelare allo stesso Ministero dell'Interno – Prefettura di Venezia il versamento immediato ai medesimi degli stipendi relativi alla mensilità di luglio e agosto 2021 nonché il maturando emolumento di settembre 2021 qualora non fosse stato corrisposto alla scadenza del 15 ottobre



OSSERVA

Appare innanzitutto necessario rimarcare come l'attivazione del procedimento d'urgenza sorga dall'esigenza di porre fine al non più tollerato e al tempo stesso incontestato inadempimento del soggetto datoriale, consistito nel versare con ritardo anche di mesi gli stipendi di spettanza degli odierni lavoratori ricorrenti.

Orbene in tale ottica:

1) Non v'è chi non veda come il periculum in mora risieda nella funzione essenziale delle retribuzioni quale pressoché unica fonte di reddito dei menzionati dipendenti e dunque le sole idonee a garantire il soddisfacimento delle fondamentali e imprescindibili esigenze di vita al punto di non ammettere ulteriori differimenti o ristori per equivalente.

2) Va per amore di verità doverosamente precisato che SOLTANTO DOPO IL DEPOSITO E NOTIFICA DEL RICORSO EX ART. 700 C.P.C. risultano pagati dalla cooperativa gli stipendi di luglio ed agosto 2021 (a riprova che l'intrapresa iniziativa giudiziale si è rivelata fondata) mentre ALLA DATA DELLA FISSATA UDIENZA DI COMPARIZIONE (26 ottobre 2021) RISULTA DOVUTA, SCADUTA E RICHIESTA IN CAUSA LA MENSILITÀ DI SETTEMBRE.

3) Sotto un diverso ulteriore profilo – fermo restando che il credito dei ricorrenti per la mensilità stipendiale di settembre 2021 appare esistente, liquido ed esigibile e che risultano somme dovute dalla Prefettura di Venezia ad Essequadro come ammesso dalla prima in comparsa per € 66.969,87 – il potere sostitutivo normativamente previsto dall'art. 30 co 6 D.Lvo 50/2016 ha evidentemente una ratio di tutela dei diritti dei lavoratori dell'appalto pubblico e non prevede limitazioni alla responsabilità della P.A se non la debenza delle somme.

Peraltra appaiono privi di pregio i rilievi da quest'ultima svolti in sede di comparsa per le condivisibili ragioni enunciate dal patrocinio dei dipendenti e che qui si riportano integralmente per comodità espositiva.

In particolare il previsto requisito della rendicontazione a mente dell'art. 18 lett. j) della Convenzione è limitata alla spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e finalizzata a consentire l'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione della *“prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali”*. Ciò però inerisce unicamente il servizio di accoglienza dei migranti, e i parametri delle prestazioni minime che la Essequadro è tenuta a fornire agli ospiti in esecuzione del contratto pubblico di che trattasi.

Nulla a che vedere con le retribuzioni del personale: rispetto al pagamento delle quali allora la rendicontazione non costituisce condizione.

Del resto se così non fosse, vorrebbe dire che lo Stato sancisce la facoltà meramente potestativa dell'appaltatore inadempiente di pagare le retribuzioni del personale se e quando



vuole: basterebbe infatti che l'appaltatore non provvedesse mai alla rendicontazione, e sarebbe svincolato dall'obbligo di retribuire i dipendenti! In totale spregio, evidentemente, dell'art. 36 Cost. il che è all'evidenza una abnormità giuridica.

Si rileva piuttosto che a mente dell'art. 21 della Convenzione medesima, è onere della Prefettura contestare per iscritto eventuali mancanze anche documentali e di rendicontazione del gestore del servizio: un tanto però non risulta, e infatti la Prefettura non ha allegato agli atti dette contestazioni scritte. Di tal che si deve necessariamente dedurre che Essequadro ha regolarmente fornito anche per le fatturazioni di luglio ed agosto 2021, come sempre nei due anni passati, la rendicontazione del servizio reso, che è difficile credere possa aver omesso dato che la stessa viene indicata quale condizione della liquidazione delle fatture, e Essequadro evidentemente è molto motivata a non determinare ritardi nei pagamenti a proprio favore.

Le spese della presente fase cautelare seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano in via equitativa come da dispositivo nei soli confronti della parte cui è espressamente indirizzata la domanda giudiziale

P.Q.M.

In accoglimento della domanda formulata ex art. 700 c.p.c.

1) Ordina al convenuto Ministero dell'Interno – Prefettura di Venezia di pagare a titolo di retribuzione relativa al mese di settembre 2021

- € [redacted] lordi a [redacted]

2) Condanna altresì il Ministero resistente a rifondere al procuratore antistatario dei ricorrenti le spese di lite, equitativamente liquidate in € 1.700,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi a cura della cancelleria alle parti.

Pordenone, 09/11/2021

IL GIUDICE

Dott. ANGELO RICCIO COBUCCI



